

ATTO COSTITUTIVO

Associazione Sportiva dilettantistica "DK DOJO KUN KARATE CALENZANO A.S.D."



In data 06 / 08 / 2015 in Calenzano Via Petrarca 27 si sono riuniti i signori:

Daniele Corsi, nato a Prato il 13/08/1977, residente a Calenzano (FI) in via Don Milani n. 5, C.F. CRSDNL77M13G999T;

Marcello Morganti, nato a Prato il 14/08/1979, residente a Prato in via Luzzatto n. 1, C.F. MRGMCL79M14G999H;

Marco Ulivi, nato a Firenze il 01/02/1977, residente a Campi Bisenzio in via Turati n. 3, C.f. LVU MRC77B01D612H;

Sauro Pacetti, nato a Prato il 18/08/1977, residente a Campi Bisenzio in via Siena n. 13, C.F.: PCTSRA77M18G999I;

per costituire una Associazione Sportiva Dilettantistica senza finalità di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Daniele Corsi

che a sua volta propone Segretario il Sig. Sauro Pacetti

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione della Associazione Sportiva Dilettantistica, ne legge lo Statuto che dopo ampia discussione, viene posto a votazione e approvato alla unanimità.

Lo Statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'adesione alla A.S.D. è libera, che le cariche sociali sono elette su base democratica e che e' assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti decidono inoltre che la A.S.D. venga denominata:

"DK Dojo kun Karate Calenzano A.S.D."

con sede in Calenzano (FI) via Petrarca 27

e provvedono alla nomina degli organi previsti nelle persone di

Daniele Corsi Presidente

Marcello Morganti Vicepresidente

Sauro Pacetti Segretario

Marco Ulivi Tesoriere

Null'altro essendo su cui deliberare, alle ore 18,30 il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

D. De Luca

Il Segretario

S. Russo

Firme dei soci promotori:

M. G. G. G.

M. V. V.



STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "DK DOJO KUN KARATE CALENZANO"

Art. 1 Denominazione

1. È costituita una A.S.D. ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "DK Dojo kun Karate Calenzano A.S.D.". con sede in Calenzano (FI) via Petrarca 27.

Art. 2 Scopo

1. La A.S.D. è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri soci, mediante la gestione di ogni attività agonistica, ricreativa e culturale di svago e di tempo libero del karate, delle arti marziali e delle attività motorie in genere, partecipando a manifestazioni, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo d'attività motoria e non, idonea a mantenere in forma il corpo umano. La associazione si impegna a svolgere la propria attività anche in favore di disabili o soggetti comunque svantaggiati favorendo il loro inserimento nella vita associativa. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili. Nella propria sede la associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci.
3. La Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. La Associazione è affiliata alla E.T.S.I.A. – Education Through Sport Instructors Association della quale si impegna al rispetto dello statuto e dei regolamenti, ma può esserlo anche ad altre organizzazioni che abbiano finalità promozionali dello sport del karate, delle arti marziali e dello sport in genere.
5. La Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, con particolare riferimento a quelle relative ai controlli antidoping, nonché agli statuti ed ai regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli enti e/o delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
7. La associazione si impegna a garantire la partecipazione dei propri tesserati atleti e tecnici alle assemblee federali per l'elezione dei propri rappresentanti.
8. La associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, sociale e culturale dello sport.

Art. 3 Durata, Sede

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei propri soci secondo quanto di seguito stabilito.
2. L'associazione ha la propria sede in Calenzano (FI), Via Petrarca n° 27.

Art. 4 Soci



1. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Fondatori;
 - b) Soci Ordinari;
 - c) Soci Onorari;
 - d) Soci Sostenitori;
2. Sono soci Fondatori coloro i quali hanno costituito l'Associazione.
3. Possono divenire soci Ordinari sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. I soci ordinari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Nel caso di associati persone giuridiche i diritti connessi all'appartenenza alla polisportiva saranno esercitati dal legale rappresentante. I soci Ordinari sono tenuti a versare una quota associativa annuale.
4. Sono soci Onorari coloro i quali, vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota annuale.
5. Sono soci Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'associazione.

Art. 5 Domanda di ammissione

1. Possono far parte della associazione, in qualità di soci le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della associazione, degli enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e dei suoi organi.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte della Polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 6 Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della polisportiva.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi



nazionali ai quali la associazione aderisce. In caso di vincolo associativo in capo ad un soggetto collettivo detti diritti saranno in capo agli amministratori.

Art. 7 Decadenza soci

1. I soci cessano di appartenere alla associazione nei seguenti casi:
 - a) Dimissione volontaria;
 - b) Esclusione, deliberata dal consiglio direttivo, per morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
 - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) Scioglimento della associazione ai sensi del presente statuto.
 - e) Morte del socio.
 - f) Mancato versamento della quota associativa nei termini annualmente indicati dal consiglio direttivo.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1 rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato

Art. 8 Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - a) L'Assemblea Generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 10 Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'assemblea.
3. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.



Non Uchi
Non
Santini



Art. 11 Compiti dell'Assemblea dei soci

1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria. Sono compiti dell'Assemblea in particolare:
 - eleggere ogni quattro anni con votazioni separate e con scrutini successivi il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - approvare gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Art. 13 Validità Assembleare

1. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, con qualsiasi numero di presenti. Salvo nel caso di scioglimento dell'associazione, approvazione e modificazione dello Statuto, l'assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 14 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con le medesime formalità previste per la convocazione dell'assemblea ordinaria.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) sostituzione degli organi sociali elettivi in caso di decadenza degli stessi;
 - b) delibera in merito all'eventuale radiazione di un associato;
 - c) approva eventuali modifiche allo statuto sociale;
 - d) approva i regolamenti sociali eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e) delibera lo scioglimento della associazione e le modalità di liquidazione.
3. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. Potrà anche essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
5. In caso di approvazione e modificazione dello Statuto sociale l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 15 Cariche sociali

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea in seduta ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle medesime federazioni sportive cui è affiliata la associazione, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 16 Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Egli rappresenta la associazione in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni ed enti di promozione sportiva a cui la associazione verrà affiliata.
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
3. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto
4. Convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Art. 17 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri eletti nel numero stabilito dall'assemblea ordinaria. Nomina nel proprio ambito il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore.
3. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i direttori tecnici di eventuali sezioni.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
6. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.

Art. 18 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati all'assemblea. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;

- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
- c) predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) unitamente al rendiconto il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea un piano preventivo relativo all'andamento economico-finanziario dell'esercizio successivo, contenente l'indicazione dei contributi da destinarsi al supporto dell'attività delle singole sezioni.
- e) stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- f) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- g) redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- h) ratificare i regolamenti delle sezioni predisposti;
- i) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- j) stipulare atti e/o contratti inerenti l'attività sociale;
- k) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- l) può assegnare particolari specifici incarichi a singoli soci anche se non Consiglieri.

Art. 19 Dimissioni e Decadenza

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo decade immediatamente e il Vice Presidente è tenuto a convocare un'assemblea elettiva nei modi e nei termini di cui al presente Statuto. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica anche qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 20 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 21 Segretario

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 22 Tesoriere

1. Il tesoriere cura l'amministrazione della associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 23 Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;
2. Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
 - a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
 - b) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
 - c) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
 - d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni, nonché dalla vendita ai Soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.
3. Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali, e non possono in nessun caso essere distribuiti fra gli associati, anche in modo indiretto. Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

Art. 24 Rendiconto economico finanziario

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea ordinaria.

Art. 25 Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 26 Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un liquidatore, fissandone i poteri.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione potrà essere richiesta da almeno $\frac{1}{4}$ dei soci con diritto di voto e con esclusione delle deleghe.
3. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
4. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
5. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 Clausola Compromissoria

1. Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la associazione e tra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Tutte le controversie fra la associazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da 3 componenti, di cui 2 scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Presidente del Tribunale di Prato, il quale provvederà anche a designare l'arbitro di parte qualora quest'ultima non vi abbia provveduto.



3. Agli arbitri, che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttorie decisionali ed il verdetto deve essere considerato inappellabile. Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe da concedersi dalle parti in presenza di giustificati motivi.
4. I soci, con l'accettazione della statuto, s'impegnano al rispetto della presente clausola compromissoria.

Art. 28 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni a cui la associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.



Dante
Suffi
Antonio
Maria Uchi

Agenzia delle Entrate
 DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
 UFFICIO TERRITORIALE FIRENTE 2
 TITO REGISTRATO IL 11 AGO. 2015 AL
 26313 ESATTI EURO. 200,00
 IL DIRETTORE

